

Vivi a o Villa Breda

ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "VIVIAMO VILLA BREDA"

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione culturale denominata

"VIVIAMO VILLA BREDA"

con il simbolo sopra riprodotto

ART 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in **PADOVA**, via **MANICIATI**, 14 presso **BARBATO LUCIA**

ART 3) CARATTERI E SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità socio-culturale nel territorio. In particolare, intende sostenere, favorire, organizzare direttamente e/o indirettamente attività ricreative culturali legate all'arte, alla musica, alla letteratura, alla storia, al recupero delle tradizioni e del patrimonio storico ed ambientale, al fine di favorire il benessere e l'accrescimento culturale e sociale del territorio del Quartiere 3. Particolare attenzione verrà posta al sito artistico ed ambientale di Villa Breda, nel rione di Ponte di Brenta, insieme al ricco patrimonio storico, lasciato dal Senatore Vincenzo Stefano Breda, nel rispetto delle Sue volontà testamentarie e delle disposizioni prescritte nello Statuto della Fondazione Breda.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona e saranno rivolte a tutti.

ART 4) ATTIVITA'

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende organizzare attività socio-culturali rivolte a tutte le fasce d'età. In particolare si precisa:

1. attività culturali quali ricerche, organizzazioni di documenti storici, convegni, corsi, conferenze, dibattiti, cineforum, incontri, concerti, spettacoli teatrali.;
2. attività di formazione intesa come un bene per la persona ed un valore sociale;
3. attività ricreative quali momenti di aggregazione, corsi, incontri, visite guidate, uscite, mostre, laboratori ecc.;
4. attività editoriali quali pubblicazioni di ricerche, piccole guide, monografie, ecc.

ART. 5) DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 6) SOCI

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che chiedono di aderire, sottoscrivendo l'atto costitutivo e condividendone i caratteri e gli scopi.

Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea e parimenti potranno essere nominati dall'Assemblea soci onorari per particolari disponibilità verso le attività dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Eventuali quote di partecipazione ad iniziative richieste ai partecipanti saranno esclusivamente impegnate per la copertura delle spese legate alle iniziative stesse (materiali, relatori, ingressi musei, trasporto, ecc. stampa)

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera, senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri.

ART. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario - tesoriere

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. E' presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvazione del rendiconto economico finanziario annuale;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, saranno debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci..

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo

E' composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Vicepresidente assume tutte le mansioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Il segretario - tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri; resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il segretario tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART. 8) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 9) RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria e debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei Soci

ART. 10) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Padova 04.05.2010

IL PRESIDENTE

Luca Barbato

IL SEGRETARIO

Isabella Ricci